



N. 246 registro deliberazione
Settore Legale

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 6 Settembre 2011

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO DA TASSONE ENRICO E ALTRI AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO DI DINIEGO DI SANATORIA EDILIZIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA -

L'anno Duemilaundici addì Sei del mese di Settembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

VALMAGGIA ALBERTO (Sindaco)

BOSELLI GIANCARLO (Vicesindaco)

AMBROSINO ERIO (Assessore)

BORELLO ELISA (Assessore)

FANTINO VALTER (Assessore)

GIRAUDO DOMENICO (Assessore)

LERDA GUIDO (Assessore)

MANASSERO PATRIZIA (Assessore)

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PANDIANI PIETRO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell' Assessore FANTINO VALTER

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto notificato in data 28 giugno 2011 i signori Tassone Enrico, Tassone Marco, Tassone Claudia, Tassone Emanuela e Dutto Maria Teresa hanno proposto ricorso avanti il TAR Piemonte per l'annullamento del provvedimento del dirigente del Settore Programmazione del Territorio in data 21 aprile 2011, con il quale venne respinta la domanda di condono edilizio presentata dalla società Tassone Luigi e Picco Francesco s.n.c., con sede in Cuneo — via delle Monache n. 10, in quanto «...*non sono stati ottenuti i pareri favorevoli delle Amministrazioni competenti...*»;
- in estrema sintesi, i ricorrenti eccepiscono la violazione di legge in relazione agli articoli 32 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 s.m.i. «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», l'eccesso di potere per carenza e insufficienza di istruttoria e l'eccesso di potere per disparità di trattamento — contrasto con precedente determinazione — conseguente a difetto di istruttoria;
- da un primo sommario esame dei motivi di lagnanza dei ricorrenti emerge una sostanziale correttezza della procedura amministrativa *de qua*, per cui risulta opportuna la costituzione, nell'instaurato giudizio amministrativo, del Comune di Cuneo al fine di sostenere le ragioni di legittimità del provvedimento;
- per quanto concerne infine la difesa legale dell'ente, attesa l'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale adito, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120;

Ravvisata l'opportunità di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso dai signori Tassone Enrico, Tassone Marco, Tassone Claudia, Tassone Emanuela e Dutto Maria Teresa;

Ritenuto altresì opportuno affidare il patrocinio dell'ente nell'instaurato procedimento ai professionisti di cui sopra;

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa;

Richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e riconosciuto che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 46 — comma 2 — per l'affidamento a trattativa privata dell'incarico in questione;

Evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;

Visto l'articolo 26, comma 4, del «Regolamento comunale di Contabilità»;

Visto l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 1° marzo 2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29 marzo 2011 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio - Rinaldi Giorgio - e alla regolarità contabile dell'Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria - Gallo Spirito - espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte dai signori Tassone Enrico, Tassone Marco, Tassone Claudia, Tassone Emanuela e Dutto Maria Teresa per l'annullamento del provvedimento del dirigente del Settore Programmazione del Territorio in data 21 aprile 2011, con il quale venne respinta la domanda di condono edilizio presentata dalla società Tassone Luigi e Picco Francesco s.n.c., con sede in Cuneo — via delle Monache n. 10;
2. di individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120, entrambi muniti di procura speciale, per l'affidamento, unitamente nonché disgiuntamente, dell'incarico di difesa legale dell'ente, previa valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione;
3. di imputare la spesa, al momento presunta, di € 3.744,00 — comprensiva dell'Iva nella misura di legge e del C.P.A. — al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie» del Bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331, C.I. 2011/4546];

4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
5. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Affari legali e Patrimonio — Rinaldi Giorgio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di effettuare la costituzione in giudizio dell'ente nei termini indicati dalla vigente normativa in materia processuale,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Valmaggia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 15-09-2011 al 30-09-2011.

Cuneo, lì 15-09-2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani

Per copia conforme all'originale.

Cuneo, lì 15-09-2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani
